

N. 13135/01 R.G. PM
N. 11727/01 R.G. GIP

57853
30 SET. 2010

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

URGENTE

Il Giudice dr. Annalisa Giacalone

Letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di

ROSTELLATO ANDREA + altri

In ordine ai reati di cui agli artt. 416- 419 CP accertati a Genova il 22.7.2001 in occasione del vertice G8

Esaminata l'articolata richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nella quale si dà contezza delle indagini compiute e dell'esame della copiosissima documentazione acquisita , costituita in prevalenza da filmati e materiale fotografico, evidenziando che non sono emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati per i fatti di devastazione e saccheggio occorsi in occasione del vertice G8 mancando la prova certa di un loro coinvolgimento diretto e neppure emergendo elementi sufficienti a valutare positivamente la sussistenza di un "concorso morale" nel reato con chiare condotte di istigazione ovvero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ;

Rilevato che la vicenda processuale può essere schematicamente riassunta nei seguenti termini:

- all'inizio delle indagini , originate dal fermo degli indagati i quali , a bordo di vari automezzi in colonna . si stavano allontanando da Genova percorrendo strade secondarie sulle alture della città, la costruzione accusatoria ha sostanzialmente ipotizzato l'esistenza di una carovana che usa la struttura della compagnia teatrale e il fatto scenico a copertura di un'attività politica violenta e quindi illegale , a conferma e riprova della capacità camaleontica del gruppo , corrispondente alla tattica della mimetizzazione degli aderenti ai Black Bloc ;
- il GIP, ritenuta la gravità del quadro indiziario , individuato negli strumenti offensivi e nei documenti sequestrati, alcuni dei quali ritenuti nello specifico indicativi a collegare gli indagati ai gruppi violenti che avevano provocato i disordini e i gravi fatti di devastazione e saccheggio della città nei giorni del G8; nei capi di abbigliamento di colore nero ancora umidi di sudore ; nelle fotografie scattate in occasione degli scontri con le forze dell'ordine , raffiguranti molti dei fermati; nelle ferite di data recente riscontrate su alcuni di loro, aveva applicato nei confronti di tutti gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere;
- il Tribunale del Riesame , riconoscendo la suggestività della ipotesi accusatoria e la necessità di approfondimenti istruttori, aveva ritenuto l'equivocità degli elementi di accusa, inidonei a raggiungere la soglia di gravità richiesta per l'applicazione della misura cautelare, e disposto di conseguenza la liberazione degli indagati;
- la Corte di Cassazione , sul ricorso del PM , aveva annullato la decisione criticando la lettura parcellizzata dei dati indiziari e ritenendo che la lettura globale degli indizi giustificasse l'emanazione di un provvedimento cautelare ;
- il Tribunale del Riesame, nuovamente chiamato a pronunciarsi sulle ordinanze custodiali, aderendo all'indicazione della Suprema Corte , ritenuta la sussistenza del grave quadro indiziario a

carico di tutti gli indagati, revocava la misura per la ritenuta sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari ;

Ritenuto che gli approfondimenti di indagine finalizzati a chiarire se ed in quali episodi di resistenza e/o devastazione e saccheggio fossero restati coinvolti gli indagati, visionando in proposito tutto l'imponente materiale fotografico e video repertato , non hanno condotto al rinvenimento di filmati o fotografie che potessero oggettivamente comprovare la materiale partecipazione degli indagati ai specifici atti di violenza , devastazione , saccheggio , come pure non è stata ritenuta corrispondente alla realtà dei fatti il reato associativo inizialmente ipotizzato dal PM;

Ritenuto pertanto, condivise le argomentazioni del PM in merito alla insufficienza degli elementi acquisiti per esercitare utilmente l'azione penale e l'impossibilità di compiere ulteriori indagini dato il tempo trascorso dai fatti, di dover disporre l'archiviazione del procedimento ;

Rilevato che deve essere disposta la notifica del presente decreto a tutti gli indagati ai quali era stata applicata misura custodiale

V.° l'art. 409 c.p.p.

P.Q.M.

DISPONE l'archiviazione del procedimento con restituzione degli atti al PM.


Manda la cancelleria per le incombenze di competenza .

Notifica a tutti gli indagati.

Genova, 28.9.2010



IL GIUDICE
(*Armalisa Giacalone*)

TRIBUNALE DI GENOVA
Depositato in Cancelleria

Genova, 28/9/10 

IL CANCELLIERE BS
Tr. ssa. Inorata ALMOALINO

TRIBUNALE DI GENOVA
Copia conforme all'originale

Genova, 29/9/10 

IL CANCELLIERE BS
Tr. ssa. Inorata TOCCALINO